

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2007/2008 E PER LE FASI FINALI NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2007/2008

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valevoli per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi 2007/2008 e per le fasi finali nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2007/2008;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle gare valevoli per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi 2007/2008 e per le fasi finali nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2007/2008, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MARZO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete